

G. A. E. P.

Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini - APS

STATUTO SOCIALE

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E ORIGINI

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata: **Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini - APS**, con sede legale nel Comune di PIACENZA.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Quello che oggi è il G.A.E.P., ebbe origine dalla passione di pochi amatori della montagna nel 1932. Nacque come spontanea intesa fra amici e si chiamò "Gruppo Savino Anelli", indi venne assorbito dal Dopolavoro Provinciale come Gruppo Escursionistico.

Nel 1945, finita la guerra, le disperse fila vennero raccolte e si diede vita al nuovo "Gruppo Escursionisti Piacentini - G.E.P." che nel Novembre 1946, dopo la prima seduta del Consiglio Direttivo, cambiò il nome in "G.A.E.P. Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini".

Art. 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

A) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere la maggiore conoscenza della montagna, la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- organizzare gite ed escursioni collettive sia sull'Appennino che sulle Alpi, aiutando inoltre, con la propria organizzazione, l'iniziativa del singolo ed occupandosi delle attività sportive e culturali che riguardano la montagna.

L'Associazione si propone altresì di offrire ai Soci, nei locali della propria Sede, riunioni ricreative e culturali informate sempre a sani principi, esclude ogni scopo di lucro e devolve gli eventuali profitti all'incremento sociale.

Essa si mantiene soprattutto estranea ad ogni manifestazione politica, come da qualsiasi altra avente carattere diverso dagli scopi che si prefigge.

Poiché nel Marzo 1955, il Presidente Rag. Vincenzo Stoto ed i Soci solidali hanno deciso l'acquisto dal Demanio dei ruderi della vecchia Dogana Ducale al Crociglia, come sono stati solidali nella successiva sua valorizzazione allo scopo di creare un Rifugio montano, che è entrato a far parte degli scopi sociali ai soli fini di ristoro e punto di partenza di passeggiate ed escursioni. La sua gestione sarà prettamente sociale con esclusione di qualsiasi scopo speculativo in qualsiasi forma e retto da apposito Regolamento.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dagli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato - APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamenti;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un atteggiamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui il precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore pari a sette fino ad un massimo di quindici, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quanto meno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti di cui al precedente art. 2.

Art. 12

NORMA FINALE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
